



COMUNICATO UFFICIALE N.110 **Stagione Sportiva 2019/2020**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N. 82/AA al N. 86/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 OTTOBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 82/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1168 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Giancarlo DI FLAVIANO, Giovanni PALANTRANI, e della società A.S.D. CASTELNUOVO VOMANO avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANCARLO DI FLAVIANO, Presidente della società A.S.D. Castelnuovo Vomano all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito al sig. Palantrani Giovanni, di svolgere le funzioni di Direttore Sportivo a favore della propria società partecipante al campionato di Promozione, girone A, organizzato dalla L.N.D. – C.R. Abruzzo, in assenza di specifica qualifica, in quanto non iscritto ad alcun Albo o ruolo che consente di svolgere tale attività;

GIOVANNI PALANTRANI, allenatore di base tesserato con la qualifica di Direttore Sportivo per la s.s. 2018/2019 a favore della società A.S.D. Castelnuovo Vomano, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 35, commi 1 e 3, nonché dell'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, in assenza di sospensione dall'Albo del Settore Tecnico;

A.S.D. CASTELNUOVO VOMANO, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giancarlo DI FLAVIANO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CASTELNUOVO VOMANO e Giovanni PALANTRANI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Giancarlo DI FLAVIANO, di giorni 90 (novanta) di inibizione per il Sig. Giovanni PALANTRANI e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CASTELNUOVO VOMANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 SETTEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 83/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1199 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Giandomenico RONDOLONE, Pier Paolo BARTOLACCI e delle società POL. D. TORRESE e A.S.D. VAL TORDINO avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANDOMENICO RONDOLONE, Presidente della società Pol. D. Torrese all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito al sig. Cristofari Remigio, tecnico abilitato di svolgere sino al 07/01/2019 l'attività di Dirigente accompagnatore della propria società in assenza di regolare sospensione dall'Albo del Settore Tecnico;

PIER PAOLO BARTOLACCI, Presidente della società A.S.D. Val Tordino all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito al sig. Cristofari Remigio, tecnico abilitato e comunque tesserato per la società Pol. D. Torrese, di svolgere di fatto nella s.s. 2018/2019 e più precisamente sino al 07/01/2019, attività tecnica di allenatore e/o collaboratore tecnico senza essere tesserato per la propria società;

POL. D. TORRESE, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al proprio Presidente;

A.S.D. VAL TORDINO per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al proprio Presidente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giandomenico RONDOLONE in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società POL. D. TORRESE, Pier Paolo BARTOLACCI in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. VAL TORDINO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Giandomenico RONDOLONE, 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Pier Paolo BARTOLACCI, di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società POL. D. TORRESE e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. VAL TORDINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 SETTEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 84/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1171 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea CLEMENTONI e Filippo DI ANTONIO e della società A.S.D. NERETO CALCIO 1914, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA CLEMENTONI, iscritto all'Albo del settore tecnico dalla stagione sportiva 2017/2018 come allenatore di base e non tesserato (codice 147.476) all'epoca dei fatti, in violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli art. 17 comma 4, art. 35, comma 1 e art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 4 comma 4 del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi perché, nella Stagione Sportiva 2018/2019, benché inquadrato nell'organigramma societario come Dirigente Accompagnatore per la ASD Nereto Calcio 1914, non ha richiesto ed ottenuto l'obbligo di sospensione dall'Albo del settore tecnico e perché sempre nella stagione 2018/2019 ha svolto l'attività di Direttore Sportivo (nel caso di specie Collaboratore della gestione sportiva) senza essere iscritto nell'apposito elenco e pertanto contravvenendo alla normativa di riferimento. Nonché per aver omesso il pagamento della quota di tesseramento annuale come allenatore per la stagione 2018/2019. Il tutto come emerge dalla documentazione, dalle audizioni in fase di indagine e dai numerosi articoli di stampa e dalle interviste rilasciate, mai formalmente smentite dal Clementoni;

FILIPPO DI ANTONIO, Presidente della ASD Nereto Calcio 1914 (matr. 949176) all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito e comunque non impedito al Sig. Andrea Clementoni di espletare l'attività di Direttore Sportivo (nel caso di specie Collaboratore della gestione sportiva) in favore della società ASD Nereto Calcio 1914 nella stagione sportiva 2018/2019, omettendo di richiedere ed ottenere l'obbligo di sospensione dall'Albo del settore tecnico. Nonché per rispondere della violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva perché in sede della propria audizione svoltasi in data 6/6/2019 dinanzi al delegato all'attività inquirente della Procura Federale assumeva un comportamento privo della dovuta correttezza, improprio e caratterizzato da frasi lesive del prestigio sia del Collaboratore della F.I.G.C. sia della Procura Federale nel suo insieme, il tutto come emerge nella relazione allegata agli atti di indagine da parte del Collaboratore della Procura Federale;

A.S.D. NERETO CALCIO 1914, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati Sig.ri Andrea Clementoni e Filippo Di Antonio al momento

della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea CLEMENTONI e dal Sig. Filippo DI ANTONIO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. NERETO CALCIO 1914;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 90 giorni di squalifica per il Sig. Andrea CLEMENTONI, di 90 giorni di inibizione per il Sig. Filippo DI ANTONIO e di € 300,00 di ammenda per la società A.S.D. NERETO CALCIO 1914;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 SETTEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 85/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1048 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Vinicio NUCCIARELLI, Alessio DI CARLO e della società F.C.D. LA QUERCE 2009, avente ad oggetto la seguente condotta:

VINICIO NUCCIARELLI, presidente della società F.C.D. LA QUERCE 2009 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico, ed in relazione all'art. 44 del Regolamento L.N.D., per aver consentito e comunque non impedito l'espletamento di fatto dell'attività di allenatore della prima squadra della società F.C.D. LA QUERCE 2009, partecipante al campionato di Seconda Categoria Regione Toscana stagione sportiva 2018/2019, al sig. DI CARLO Alessio soggetto non abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico;

ALESSIO DI CARLO, in violazione dell'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico, ed in relazione all'art.44 del Regolamento L.N.D., per aver svolto di fatto l'attività di allenatore della prima squadra della società F.C.D. LA QUERCE 2009, partecipante al campionato di Seconda Categoria Regione Toscana stagione sportiva 2018/2019, non essendo abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico;

F.C.D. LA QUERCE 2009, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte antiregolamentari ascritte ai soggetti avvisati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vinicio NUCCIARELLI in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società F.C.D. LA QUERCE 2009 e dal sig. Alessio DI CARLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Vinicio NUCCIARELLI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alessio DI CARLO e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società F.C.D. LA QUERCE 2009;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 SETTEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 86/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1086 pf 18/19 adottato nei confronti dei Sigg.ri Paolo Leonardo DI NUNNO e Nicodemo CECCONI e della società CALCIO LECCO 1912 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

PAOLO LEONARDO DI NUNNO, Presidente della Società CALCIO LECCO 1912 S.R.L. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 34, comma 1, del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti, per aver omesso, nella sua qualità e in virtù del rapporto di immedesimazione organica, di vigilare sulla corretta organizzazione della gara amichevole LECCO – SEREGNO disputata in data 9.03.2019, non avendo verificato l'avvenuto inoltramento agli organi federali competenti, della richiesta di autorizzazione allo svolgimento della predetta gara amichevole;

NICODEMO CECCONI, Segretario della Società Calcio Lecco 1912 S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 34, comma 1, del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti, per aver omesso, nella sua qualità, di inoltrare agli organi federali competenti, la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della gara amichevole LECCO – SEREGNO disputata in data 9.03.2019, disponendo altresì che la stessa fosse diretta da arbitro non facente parte dell'AIA, al fine che potessero rimanere estranei alla normativa federale eventuali episodi di rilevanza disciplinare, con l'aggravante che tale gara amichevole si è conclusa anticipatamente per vari e molteplici episodi di violenza che hanno coinvolto numerosi tesserati;

CALCIO LECCO 1912 S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Paolo Leonardo DI NUNNO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società CALCIO LECCO 1912 S.R.L. e Nicodemo CECCONI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Paolo Leonardo DI NUNNO, di 40 (quaranta) giorni di inibizione per il Sig.

Nicodemo CECCONI e di € 1.400,00 (millequattrocento/00) di ammenda per la società
CALCIO LECCO 1912 S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione
Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione
dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di
Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 OTTOBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina